REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

VIII sezione civile

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -

- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -

-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -

ha pronunziato la seguente:

SENTENZA

nel processo civile d'appello iscritto al **n. 2698/2018** del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso l'ordinanza resa in data 26.4.2018 nel proc. n.16526/2017 RG, dal Tribunale di Napoli, assunto in decisione all'esito dell'udienza del 14.10.2022, pendente

TRA

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, (C.F. 82000270635), in persona del Dirigente titolare della legittimazione processuale dell'Ente ex art. 58 bis dello Statuto Comunale, dott.ssa [redacted] rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce all'atto di appello, nonché in forza della determina di conferimento incarico in atti, dall'Avv. [redacted] (C.F. [redacted]

APPELLANTE

Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a18199a0ac42
Firmato Da: SACCHI MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e630379ff6c278f19bc539914047de5
Firmato Da: COCCHIARA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 490315105a614a3beab706186185cc46

E

AVV. [redacted] (C.F. [redacted] rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. [redacted] (C.F. [redacted]

APPELLATO

Oggetto: compenso professionale avvocato.

Conclusioni: per l'appellante: "*nel riportarsi per il resto a tutte le argomentazioni di cui all'atto di citazione in appello*", atto nel quale aveva chiesto " .. *nel merito, affermarsi: -in riforma della sentenza di primo grado, rigettare la domanda proposta dall'avv.* [redacted] *nei confronti del Comune di Castellammare di Stabia, in virtù delle argomentazioni suesposte; - a fronte del rigetto da stabilirsi in ordine alla domanda di parte ricorrente presentata in primo grado, in riforma della sentenza impugnata, la condanna di parte avversa alla refusione delle spese legali sostenute dal Comune o, in via subordinata, a compensarle totalmente tra le parti; - la condanna di parte avversa alla refusione delle spese dell'odierno appello*", "*si conclude per l'accoglimento delle conclusioni formulate nello stesso e per il rigetto della domanda di improcedibilità dell'appello formulata nelle conclusioni da parte avversa stante la natura ordinatoria e non perentoria del termine fissato dalla Corte per l'esperimento del tentativo*

Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a16f99a0ac42
Firmato Da: SACCHI MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e630379ff6c278f19bc539914047de5
Firmato Da: COCCHIARA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 490315105a614a3beab7061861 85cc46

di mediazione, in ogni caso promosso da questa difesa prima della successiva data del 20.02.2020 stabilita per il prosieguo del giudizio";

per l'appellato: "*si chiede introitare la causa a sentenza, concludendo per la declaratoria di improcedibilità dell'azione nonché per l'accoglimento delle domande come esposte in atti difensivi, con contestuale conferma dell'Ordinanza di accoglimento del 26.4.2018 sul ricorso ex art. 702 bis recante n.R.G. 16526/2017, resa dal Tribunale di Napoli, sez. XII, giudice dott.ssa Luigia Stravino, oltreché per la condanna del Comune di Castellammare di Stabia alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore dello scrivente procuratore anticipatario*".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

§ 1.

Con ricorso ex art.702-bis c.p.c., depositato in data 26.05.2017, l'avv. [redacted] domandava, al Tribunale di Napoli, condannarsi il Comune di Castellammare di Stabia al pagamento, in suo favore, "*della complessiva somma di €.4.398,42 comprensivo di iva e cpa al netto della ritenuta di acconto, a titolo di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge ed interessi ex D.Lgs. n.231/02, a far data dalla debenza al soddisfo, maturati in ragione dell'attività professionale svolta nell'interesse e su incarico del Comune di Castellammare di Stabia*".

Tanto, sulla premessa di avere rappresentato ed assistito il citato Comune, giusta Determinazione dirigenziale n. 110 del 4.5.2011, ai sensi dell'art. 58 bis, commi I e II, dello Statuto comunale e dell'art. 25

Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a16f99a0ac42
Firmato Da: SACCHI MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e630379ff6c278f19bc539914047de5
Firmato Da: COCCHIARA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 490315105a614a3beab7061861 85cc46

del Regolamento comunale, nell'ambito di un procedimento, svoltosi dinanzi al T.A.R. Campania - Napoli, avente ad oggetto l'impugnazione proposta da [redacted] avverso il diniego di permesso di costruire in sanatoria n. 54040 del 4.10.2010. Deduceva il ricorrente che il T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, pronunciava sentenza di rigetto n. 2040/2016, depositata il 21.04.2016 e che vane si rivelavano le richieste, da esso rivolte al Comune, per ottenere il pagamento del proprio compenso professionale.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il Comune di Castellammare di Stabia che, nel resistere alla domanda, senza contestare l'avversa pretesa sul piano dell'an e del quantum, deduceva che, in data 10.12.2013, era stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune e che, essendo il conferimento dell'incarico professionale all'avv. [redacted] antecedente a tale dichiarazione, la relativa competenza, ai fini della liquidazione del compenso, fosse da attribuire all'Organismo di Liquidazione straordinario nominato dal Comune.

Con l'ordinanza in epigrafe indicata, l'adito Tribunale accoglieva il ricorso, condannando, per l'effetto, l'ente locale al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 4.398,42 oltre interessi legali dal 21.4.2016 e sino al soddisfo, oltre alle spese legali quantificate in euro 1.251,00 per compenso ed euro 76,00 per esborsi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.

Avverso l'indicata ordinanza, il Comune di Castellammare di Stabia interponeva appello, con atto notificato all'avv. [redacted] in data 25/05/2018, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 702

Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a16f99a0ac42
Firmato Da: SACCHI MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e630379ff6c278f19bc539914047de5
Firmato Da: COCCHIARA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49031510 5a614a3beab7061861 85cc46

quater c.p.c., instando per l'accoglimento delle sopra indicate conclusioni.

Si costituiva l'avv. [redacted] eccependo l'inammissibilità dell'appello, per supposta violazione dell'art. 342 c.p.c., e contestandone, nel merito, la fondatezza.

Con ordinanza del 29.1.2019, la Corte rigettava l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante e, nel contempo, stabiliva quanto segue: "*dispone che le parti, assistite dai rispettivi difensori, esperiscano il procedimento di mediazione presso un organismo accreditato, scelto di comune accordo o da quella di loro che per prima assuma l'iniziativa, secondo i criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1, D.Lgs. cit., presentando la relativa domanda entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento .. fissa in prosecuzione l'udienza del 20 febbraio 2020, ore 9:30 e seguenti, per la verifica dell'esito della procedura di mediazione, riservando di adottare ogni ulteriore opportuno provvedimento del caso*".

All'esito dell'udienza del 14.10.2022, svoltasi nella forma della trattazione scritta, la causa veniva assegnata in decisione, con la concessione alle parti dei termini ridotti, di cui all'art. 190, comma 2, c.p.c., di giorni 20 per le conclusionali e 20 per le repliche , l'ultimo dei quali è venuto a scadere il 28.11.2022.

§ 2.

Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda proposta dall'avv. [redacted] ritenendo che l'adozione della

Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a16f99a0ac42
Firmato Da: SACCHI MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e630379ff6c278f19bc539914047de5
Firmato Da: COCCHIARA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 490315105a614a3beab7061861 85cc46

dichiarazione di dissesto finanziario, da parte del Comune, non impedisse la proposizione dell'azione da parte del creditore, in quanto il diritto di credito fatto valere in giudizio, pur essendo riconducibile ad una prestazione iniziata prima del dissesto, era però sorto in forza della sentenza del TAR n. 2240 del 21.4.2016, successiva al dissesto. Di conseguenza, osservava il Giudice, il credito, essendo sorto in forza di sentenza passata in giudicato dopo la dichiarazione di dissesto, non poteva entrare a far parte della massa passiva della procedura straordinaria, dovendosi, quindi, liquidare secondo le procedure ordinarie dell'ente.

§ 3.

Nell'impugnare la sentenza, l'appellante obiettava che l'art. 252 T.U.E.L., *"riconduce inequivocabilmente all'Organismo straordinario di liquidazione –e non agli uffici comunali- la competenza alla liquidazione delle partite risalenti al periodo compreso fino all'ultimo esercizio connotato da bilancio regolarmente approvato che, nel caso del Comune di Castellammare si colloca nell'anno 2012, giusta atto commissariale n.ro 2 del 14.12.2012"*. Inoltre, obiettava l'istante, *"L'art.248 comma II d.lgs 267/2000 prevede espressamente che dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'Ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione"*. Ed ancora, secondo l'appellante, il Giudice aveva errato nel dare rilievo al momento nel quale era maturato il credito, atteso che *"A mente*

Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a16f99a0ac42
Firmato Da: SACCHI MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e630379ff6c278f19bc539914047de5
Firmato Da: COCCHIARA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 490315105a614a3beab7061861 85cc46

dell'interpretazione autentica fornita, dell'art.252 Tuel, dall'art5 D.L. 80/2004, come convertito con L.140/2004, .. la competenza funzionale si radica secondo quanto previsto dall'art.252 Tuel con riferimento all'origine temporale del fatto che è posto alla base della richiesta di pagamento –nel caso di specie: il conferimento di incarico al patrocinio, evento da cui il credito deriva, e non dal momento in cui è percepibile il compenso".

§ 4.

Preliminarmente, la Corte rileva che sia infondata l'eccezione dell'appellato, a tenore della quale, siccome il Comune appellante non aveva rispettato il termine concesso dalla Corte per instaurare il procedimento di mediazione, l'appello andrebbe ritenuto improcedibile.

Al riguardo, si deve replicare che, come chiarito dalla giurisprudenza della Cassazione, " *In ipotesi di mediazione delegata ex art. 5, commi 2 e 2-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, ciò che rileva, ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo - e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che la dispone*" (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 - , Sentenza n. 40035 del 14/12/2021).

Nella specie, la Corte di Appello, con ordinanza del 10 gennaio 2019, aveva disposto l'esperimento del tentativo di mediazione, rinviando

Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a16f99a0ac42
Firmato Da: SACCHI MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e630379ff6c278f19bc539914047de5
Firmato Da: COCCHIARA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 490315105a614a3beab7061861 85cc46

all'udienza del 20.02.2020 per il prosieguo. In data 07.02.2020, la difesa dell'appellante produceva gli esiti della mediazione intrapresa, depositando il verbale con esito negativo, per mancata comparizione dell'appellato, ed assolvendo, in tal modo, al proprio onere.

§ 5.

Nel merito l'appello è infondato.

In conformità a quanto ritenuto da questa Corte in altra controversia, intercorsa tra le stesse parti, vertente su questione analoga (cfr. Caianiello c/ Comune di Castellammare di Stabia, NRG 5680/2019, Corte di Appello di Napoli, IX sezione, sentenza n. 1047/2022 pubblicata il 15.3.2022, allegata alla produzione dell'appellata), "*La dichiarazione di dissesto dell'ente locale .. non lo spoglia della sua capacità processuale, con particolare riguardo alle azioni di cognizione, come confermato, da ultimo da Cass. 6695/2020 con la quale si è ribadito che "Alla data della dichiarazione di dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l'ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell'ente locale né alcuna sostituzione dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (Cass. n. 1191/2001, Cass. n. 15498/2001). Dunque, l'ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale né, si verifica alcuna sostituzione*

Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a16f99a0ac42
Firmato Da: SACCHI MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e630379ff6c278f19bc539914047de5
Firmato Da: COCCHIARA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 490315105a614a3beab7061861 85cc46

dell'organo della procedura agli organi istituzionali dell'ente (Cass. n. 1097/2010), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (Cass. sez. un. 16059/2001; Cass. 16959/2016)".

In applicazione dei principi appena richiamati, peraltro affermati da un risalente orientamento del Giudice di legittimità, che questo Collegio condivide e cui intende dare continuità, alcuna preclusione discende, nel caso in esame, dall'adozione, da parte del Comune, della dichiarazione di dissesto, rispetto alla domanda proposta dall'avv. [redacted] per l'assorbente ragione che lo stesso non ha esercitato, contro l'ente locale, un'azione esecutiva, ma ha introdotto un giudizio di cognizione, nelle forme previste dall'art. 702 bis c.p.c., preordinato alla sola formazione del titolo esecutivo. Invero, l'odierno appellato non era legittimato a chiedere, all'organo straordinario di liquidazione nominato a seguito della dichiarazione di dissesto, l'ammissione alla massa passiva, non essendosi ancora formato, al momento dell'instaurazione del giudizio di primo grado, un titolo esecutivo che lo legittimava ad agire in executivis.

L'appello deve, pertanto, essere rigettato, non avendo, peraltro, l'appellante, in coerenza con la difesa svolta in primo grado, sollevato censure in relazione all'an ed al quantum del credito azionato in giudizio dal professionista.

§ 6.

Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a16f99a0ac42
Firmato Da: SACCHI MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e630379ff6c278f19bc539914047de5
Firmato Da: COCCHIARA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 490315105a614a3beab7061861 85cc46

L'esame del secondo motivo, con il quale si censurava il capo di sentenza relativo al governo delle spese processuali, deve ritenersi assorbito, in ragione del rigetto dell'impugnazione e della conseguente necessità di regolare le spese del presente grado in applicazione del principio di soccombenza, considerato che non si ravvisano particolari ragioni, legate all'oggetto ed alle ragioni della decisione impugnata, per potervi derogare.

La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, in data 3.11.2022, con il deposito, da parte del difensore dell'appellato, delle memorie di replica.

Tenuto conto della ridotta attività difensiva svolta in grado di appello e della modesta complessità della causa, appare congruo riconoscere i compensi minimi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, nel quale rientra il disputatum.

Le spese processuali del grado di appello vengono distratte in favore dell'avv. [redacted] dichiaratosi antistatario.

In ragione del rigetto integrale della proposta impugnazione deve, infine, darsi atto che sussistano i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a16f99a0ac42
Firmato Da: SACCHI MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e630379ff6c278f19bc539914047de5
Firmato Da: COCCHIARA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 490315105a614a3beab7061861 85cc46

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Comune di Castellammare di Stabia, avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con atto notificato all'avv. [redacted] in data 25/05/2018, così provvede:

a) rigetta l'appello;

b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 1.458,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. [redacted]

c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del Comune di Castellammare di Stabia, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso nella camera di consiglio, in data 09/12/2022.

Il Consigliere relatore — Il Presidente

dr. Massimiliano Sacchi — dr. Alessandro Cocchiara

Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a16f99a0ac42
Firmato Da: SACCHI MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e630379ff6c278f19bc539914047de5
Firmato Da: COCCHIARA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 490315105a614a3beab7061861 85cc46

Firmato Da: CUCCINIELLO CARMEN Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3f6b7420b312717cb4f3a16f99a0ac42
Firmato Da: SACCHI MASSIMILIANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e630379ff6c278f19bc539914047de5
Firmato Da: COCCHIARA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 49031510 5a614a3beab7061861 85cc46